REGOLAMENTO (CEE) N. 3141/83 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/83 (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2723/82 della Commissione (5), il tasso attualmente applicato è stato fissato al 9 % per il 1983 ;

considerando che, per poter assicurare in condizioni appropriate l'esecuzione del bilancio comunitario per il 1983, è opportuno, nelle attuali circostanze, abbassare il tasso d'interesse all'8 % per gli ultimi due mesi dell'esercizio tenendo conto di taluni adattamenti osservati da qualche tempo sui mercati di capitali negli Stati membri ;

considerando che il comitato del Fondo non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ultima frase dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 467/77 (6) è così modificata :

« Per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 ottobre 1983 il tasso d'interesse è fissato al 9 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 158 del 16. 6. 1983, pag. 9.
(5) GU n. L 289 del 13. 10. 1982, pag. 10.
(6) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.